

CODICE PENALE
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VI
DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.32 quater, 451).

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).

CAPO III
DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa (43), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 1 milione.

CAPO III
DELLA FALSITÀ IN ATTI

489 Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).

TITOLO XII

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

[A norma dell'art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante l'assistenza delle persone handicappate, le pene dei delitti non colposi previsti in questo titolo, devono essere aumentate da un terzo alla metà se la persona offesa è handicappata]

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone (84), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .

Se la lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 240.000 a 1.200.000; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 600.000 a 2.400.000.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 480.000 a 1.200.000, e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 1.200.000 a lire 2.400.000.

Nel caso di lesioni di più persone (c.p.84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .